



Fondazione Bruno Visentini



LUISS  
**CERADI**  
*Centro di ricerca  
per il diritto d'impresa*

**“La disciplina delle SpA nel confronto con le altre legislazioni”**

Novembre 2014

## **Primi elementi per la discussione seminariale del 3 dicembre**

Direttore Scientifico: prof. Gustavo Visentini

Maria Gabriella Cucca (coordinamento); Alessandro Iucci;  
Teresa Mattioli; Tiziana Ventrella; Maria Zinno.

## **Premessa**

Per facilitare la discussione, così da concentrarla sulle principali disposizioni, predisponiamo una bozza di lavoro, del tutto di prima approssimazione.

L'obiettivo finale è di coordinare la nostra legge con il diritto comune che si ricava dai principali ordinamenti stranieri. Facciamo, perciò, presente che le soluzioni individuate sono già il risultato di un confronto con gli ordinamenti: tedesco, francese e inglese.

Adottiamo i seguenti criteri:

- Riprendiamo il testo normativo previgente inserendovi le disposizioni innovative della Riforma depurate dalle parti che risultano ridondanti, per esaltare l'essenza dispositiva. Va sottolineato che l'originale del codice è pregevole per tecnica linguistica e dispositiva. A nostro avviso, soffre di questa carenza, ad esempio, la disciplina delle azioni correlate e degli strumenti finanziari.

- La ripresa del testo originario e la focalizzazione delle modifiche risponde alle esigenze di certezza del diritto, rafforzata dalla continuità dei testi normativi e dalla precisione della innovazione che si ottiene quando l'idea riformatrice è chiara nel pensiero del legislatore.

- Consideriamo separatamente i sistemi alternativi di amministrazione e controllo, la società unipersonale, i patti parasociali, le obbligazioni e il complesso della disciplina delle società quotate; non vengono, inoltre, presi in considerazione i riferimenti alle società cooperative che sono oggetto di specifico studio da parte del gruppo di ricerca diretto dal Prof. Paolucci e dal Prof. Tonelli.

**Le questioni fondamentali di politica legislativa su cui vorremmo concentrare la discussione sono:**

- Mantenimento in vigore della disciplina della costituzione per pubblica sottoscrizione;
- Disciplina dei conferimenti in natura con particolare riferimento al procedimento di stima;
- Mantenimento in vigore della disciplina degli strumenti finanziari;
- Voto plurimo;
- Poteri delle minoranze;
- Invalidità: termini per impugnare, risarcimento del danno, principi generali sulla nullità delle delibere;
- Reintroduzione dell'obbligo di vigilanza in capo ai membri del Cda;
- Possibilità di introduzione dell'azione *derivative* del singolo socio;
- Modificata la disciplina del conflitto di interessi: reintroduzione del vecchio testo al netto della sanzione penale.

(*Maria Gabriella Cucca*)

**Sezione I**  
**Disposizioni generali**

- Modificata la nozione di società per azioni (ripristino caratteristiche essenziali del tipo).
- Modificati alcuni elementi dell'atto costitutivo.
- Si elimina la possibilità per il socio e per gli amministratori di procedere al deposito a prescindere dal controllo prodromico riservato al notaio.
- Si elimina all'art.2331 la parte in cui si prevede che sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione prima della costituzione.

**Sezione II**  
**Della costituzione per pubblica sottoscrizione**

- Si sottopone alla discussione la questione relativa al mantenimento in vigore della disciplina della costituzione per pubblica sottoscrizione.

**Sezione IV**  
**Dei conferimenti**

- Si abrogano gli artt. 2343-ter e 2343-quater e si assorbe la disciplina del procedimento senza relazione di stima in quella all'art. 2343;
- Si elimina il riferimento al "corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti", quale parametro per la determinazione del prezzo delle azioni rispetto a cui il socio non ha eseguito i pagamenti dovuti.

(*Alessandro Iucci, Maria Zinno*)

**Sezione V**  
**Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi**

- Voto plurimo;
- Azioni correlate;
- Eliminata la facoltà di non esprimere il valore nominale;
- Eliminata l'assegnazione non proporzionale di azioni;
- Snellita la disciplina delle categorie di azioni;
- Legata l'esclusione o la limitazione del diritto di voto al privilegio patrimoniale;
- Modificate le clausole di esclusione della circolazione e di circolazione subordinata al mero gradimento;
- Esclusione del limite all'acquisto di azioni proprie per le s.p.a. chiuse;
- Altre operazioni su azioni proprie (*leveraged buy out*);
- Inserita l'approvazione da parte dell'assemblea della controllante per l'acquisto delle sue azioni da parte della controllata.

(Teresa Mattioli)

**Sezione VI  
Dell'Assemblea**

- Poteri delle minoranze;
- Invalidità: termini per impugnare, risarcimento del danno, principi generali sulla nullità delle delibere;
- Apposita sezione sui modelli alternativi di gestione;
- Ripristino disciplina previgente sulle competenze, salva clausola di responsabilità degli amministratori;
- Rafforzamento del potere dei soci di chiedere la convocazione dell'assemblea;
- Unica convocazione, salvo diversa previsione dello statuto;
- Annullabilità: modifica dei termini per impugnare, riformulazione prova di resistenza;
- Nullità: richiamo ai principi generali, imprescrittibilità, insanabilità e rilevabilità da parte di chiunque vi abbia interesse.

(Tiziana Ventrella)

**Sezione VI-bis  
Dell'amministrazione e del controllo**

- Reintroduzione dell'obbligo di vigilanza in capo ai membri del Cda;
- Possibilità di introduzione dell'azione *derivative* del singolo socio: tema aperto alla discussione;
- Modificata la disciplina del conflitto di interessi: reintroduzione del vecchio testo al netto della sanzione penale;
- Rafforzamento del ruolo del Presidente del Cda;
- Consentita l'impugnazione delle delibere del Cda anche al singolo sindaco;
- Modificata la disciplina dell'impugnazione delle delibere del Cda da parte del singolo socio: eliminato il riferimento alla lesione del diritto e prevista espressamente l'impugnazione delle sole delibere assunte su delega dell'assemblea;
- Coordinamento del testo degli artt. 2383 e 2384;
- Eliminazione del sistema di amministrazione monistico;
- Eliminata la disciplina espressa delle operazioni con parti correlate.

## **Legenda**

a : testo oggetto di modifica.

*a* : testo che, pur non predisponendosi una proposta di modifica specifica, si sottopone alla discussione.

a : testo rimasto invariato, che si ripropone nella formulazione vigente.

**Libro Quinto  
Del lavoro  
Titolo V  
Delle società  
Capo V  
Società per azioni**

**Sezione I  
Disposizioni generali**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>DRAFT DI PROPOSTA</b>	<b>COMMENTI</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2325. Responsabilità.</b></p> <p>Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2325-bis. Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.</b></p> <p>Ai fini dell'applicazione del presente titolo <sup>(1)</sup>, sono</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2325. Nozione.</b></p> <p>Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni.</p> <p>Sono società che fanno ricorso al mercato dei capitali le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2325-bis.</b></p> <p><b>Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.</b></p> <p>[Abrogato]</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2325. Nozione.</b></p> <p>- Il fatto che le quote siano rappresentate da azioni caratterizza il tipo della società per azioni e come tale deve essere specificato in sede di formulazione della nozione. Ripresa formulazione previgente rispetto a quella introdotta dalla Riforma 2003.</p> <p>- La disciplina del socio unico viene a collocarsi in apposita sezione, in quanto rappresenta un diverso modello della società per azioni che si discosta dalla nozione generale (cfr. disciplina comunitaria in materia contenuta nella direttiva 2009/102/CE).</p> <p>- Si elimina la disciplina di cui all'art. 2325-bis in quanto formulazione ridondante, viene ad essere assorbita nella nozione.</p>

società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni <sup>(2)</sup> quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

<sup>(1)</sup> La parola: "capo" è stata così sostituita dall'art. 5, lett. a) del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37

<sup>(2)</sup> Le parole: "Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni" sono state così sostituite dall'art. 5, lett. b) del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37

#### **Art. 2326.**

##### **Denominazione sociale.**

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.

#### **Art. 2327.**

##### **Ammontare minimo del capitale.**

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 20, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

#### **Art. 2328.**

##### **Atto costitutivo.**

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il

#### **Art. 2328**

##### **Atto costitutivo.**

##### **La società può essere costituita per atto pubblico.**

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il

#### **Art. 2328**

##### **Atto costitutivo.**

- Al primo comma si riprende formulazione previgente: il sintagma "atto pubblico" ricomprende sia la costituzione per contratto che per atto unilaterale.



<p>domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;</p> <p>2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;</p> <p>3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;</p> <p>4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;</p> <p>5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;</p> <p>6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;</p> <p>7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;</p> <p>8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;</p> <p>9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società ;</p> <p>10) il numero dei componenti il collegio sindacale;</p> <p>11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti <sup>(1)</sup>;</p> <p>12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;</p> <p>13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.</p> <p>Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.</p>	<p>domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;</p> <p>2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;</p> <p>3) l'oggetto sociale;</p> <p>4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;</p> <p>5) il numero e il valore nominale delle azioni, le loro categorie e le modalità di emissione e circolazione;</p> <p>6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;</p> <p>7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;</p> <p>8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;</p> <p>9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;</p> <p>10) il numero dei componenti il collegio sindacale;</p> <p>11) la nomina dei primi componenti degli organi sociali ed eventualmente del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;</p> <p>12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;</p> <p>13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.</p> <p>Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. Nel contrasto, prevalgono le disposizioni dello statuto.</p>	<p>- Rispettivamente al numero 3) si ripristina la previgente dizione. Così per il numero 4), come anche da direttiva 77/91/CEE.</p> <p>- Al numero 5) si elimina l'eventualità del valore nominale (cfr. art....) e si fa riferimento alle "categorie", utilizzando una terminologia tecnica più adeguata.</p> <p>- L'ultimo comma viene modificato ai fini di una maggiore semplificazione nella formulazione del comma.</p>
--	--	--

(<sup>1</sup>) Numero così modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

**Art. 2329.**

**Condizioni per la costituzione.**

Per procedere alla costituzione della società è necessario:

- 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti; (<sup>1</sup>)
- 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

(<sup>1</sup>) Numero così modificato dal D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

**Art. 2330.**

**Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società.**

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società

L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.

**Art. 2329.**

**Condizioni per la costituzione.**

Per procedere alla costituzione della società è necessario:

- 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 relative ai conferimenti;
- 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

**Art. 2330.**

**Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società.**

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.

L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro (norme transitorie).

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.

**Art. 2330.**

**Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società.**

- Si elimina la possibilità per il socio e per gli amministratori di procedere al deposito a prescindere dal controllo prodromico riservato al notaio.

<p style="text-align: center;"><b>Art. 2331.</b> <b>Effetti dell'iscrizione.</b></p> <p>Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.</p> <p>Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.</p> <p>Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.</p> <p>Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.</p> <p>Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, <i>salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333</i>, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari. <sup>(1)</sup></p> <p><sup>(1)</sup> Le parole: "<i>una sollecitazione all'investimento</i>" sono state così sostituite dall'art. 5, {C}{C}{C}{C} <u>D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51.</u></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2332.</b> <b>Nullità della società.</b></p> <p>Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2331.</b> <b>Effetti dell'iscrizione.</b></p> <p>Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.</p> <p>Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.</p> <p>Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.</p> <p>Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.</p> <p>Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2333, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2331.</b> <b>Effetti dell'iscrizione.</b></p> <p>- La seconda parte del comma secondo che dispone viene ad abrogarsi, riprendendo la versione previgente, in quanto tale aggiunta, scaturita dalla Riforma del 2003, è incerta nella formulazione e di scarsa utilità, limitando la portata applicativa della soluzione di diritto comune.</p>
--	--	---

nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

- 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
- 2) illiceità dell'oggetto sociale;
- 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.

### ***Sezione II***

#### ***Della costituzione per pubblica sottoscrizione***

#### ***Art. 2333.***

##### ***Programma e sottoscrizione delle azioni.***

*La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve*

### **Sezione II**

#### **Della costituzione per pubblica sottoscrizione**

- Il procedimento costitutivo per pubblica sottoscrizione è, per la farraginosità che lo caratterizza, sostanzialmente inutilizzato (se non per prassi rispetto a peculiari attività economiche quali le Banche di credito cooperativo).

- La normativa non è, peraltro, stata modificata dalla riforma del 2003, che ha mancato quindi

*essere stipulato l'atto costitutivo.*

*Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.*

*Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.*

*L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.*

**Art. 2334.**

***Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori.***

*Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.*

*Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.*

*Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.*

l'occasione quantomeno di coordinarne la disciplina con quella della sollecitazione al pubblico risparmio di cui agli artt. 94 e ss. T.U.F. (come modificato in esito all'entrata in vigore del D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51).

- È, inoltre, problematica la compatibilità di tale procedimento con strumenti innovativi di raccolta dei capitali quale il *Crowdfunding*.

**Art. 2335.**

**Assemblea dei sottoscrittori.**

*L'assemblea dei sottoscrittori:*

- 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;*
- 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;*
- 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;*
- 4) nomina gli amministratori, ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti <sup>(1)</sup>.*

*L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.*

*Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

*Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.*

*(<sup>1</sup>)Numero modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.*

**Art. 2336.**

**Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo.**

*Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.*

**Sezione III**

**Dei promotori e dei soci fondatori**

**Art. 2337.**

**Promotori.**

*Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.*

**Art. 2338.**

**Obbligazioni dei promotori.**

*I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.*

*La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.*

*Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.*

**Art. 2339.**

**Responsabilità dei promotori.**

*I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:*

*1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;*

*2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;*

*3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.*

*Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.*

**Art. 2340.**

**Limiti dei benefici riservati ai promotori.**

*I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.*

*Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.*

**Art. 2341.**

**Soci fondatori.**

*La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.*

**Sezione III-bis  
Dei patti parasociali**

**Art. 2341-bis.**

**Patti parasociali.**

I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

- a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
- b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
- c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.



Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.

#### **Art. 2341-ter.**

##### **Pubblicità dei patti parasociali.**

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.

#### **Sezione IV**

##### **Dei conferimenti**

#### **Art. 2342.**

##### **Conferimenti.**

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si

osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

**Art. 2343.**

**Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.**

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve

**Art. 2343.**

**Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.**

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di un revisore legale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

Il revisore risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Il valore attribuito dal revisore ai beni in natura e crediti, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo può essere pari o inferiore al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento.

Per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione

**Art. 2343.**

**Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.**

- Il soggetto che fisiologicamente deve essere predisposto a fornire la relazione sulla stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti è il revisore, sia esso persona fisica ovvero società di revisione. Tale scelta non contrasta, peraltro, con la direttiva 77/91/CEE che, all'art. 10, richiede che “*i conferimenti non in contanti formano oggetto di una relazione redatta, prima della costituzione della società o prima che essa ottenga l'atto autorizzante l'inizio della propria attività, da uno o più esperti indipendenti dalla stessa, designati o autorizzati da un'autorità amministrativa o giudiziaria. Tali esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società*”.

- La procedura semplificata di cui agli artt. 2343-ter e -quater, viene assorbita da quella prevista dal presente articolo a fronte della scarsa funzionalità della stessa nonché delle profonde criticità che pone a livello applicativo.

- Nella redazione al codice del '42 al controllo sulla stima attribuita ai beni in natura, partecipavano

<p>proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2343-bis.</b>  <b>Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori.</b></p> <p>L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale</p>	<p>europea.</p> <p>Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario, il valore ad essi attribuito può essere pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.</p> <p>Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.</p> <p>Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.</p>	<p>anche i sindaci, si da assumerne la responsabilità; si ripristina tale competenza in quanto, a fronte della scelta sistematica di mantenere l'organo di controllo, è si deve ad esso imputare la responsabilità della valutazione, che poi si ritroverà nel bilancio di esercizio, redatto appunto anche sotto la responsabilità.</p> <p>- Come possiamo verificare dalla comparazione delle legislazioni nazionali che hanno recepito i principi della direttiva 77/91/CEE, l'esperto deve pur sempre essere un revisore abilitato alla revisione legale dei conti o almeno possedere i requisiti necessari per la qualifica di revisore. La generica qualifica di "esperto indipendente" si presta alla elusione dei principi che sovrintendono alla disciplina, che perciò si rivelano disponibili: una scelta che le parti possono fare se intendono dare affidamento ai terzi, ma non imposta dall'ordine pubblico economico.</p>
---	--	---

sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.

L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato. <sup>(1)</sup>

La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese. <sup>(1)</sup>

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 20, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

<p style="text-align: center;"><b>Art. 2343-ter <sup>(1)</sup></b> <b>Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima</b></p> <p>Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.</p> <p>Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:</p> <p>a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;</p> <p>b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità. <sup>(2)</sup></p> <p>Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2343-ter</b> <b>Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima</b> [Abrogato]</p>	
---	---	--

secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.

L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dal D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

<sup>(2)</sup> Il secondo comma che recitava: "*Non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda:*

*a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purchè sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.*" è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224.

<sup>(3)</sup> Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224.

**Art. 2343-quater <sup>(1)</sup>**

**Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione**

Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b). <sup>(2)</sup> Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343. <sup>(3)</sup> Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le

**Art. 2343-quater**

**Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione**

[Abrogato]

seguenti informazioni:

a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;

b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;

d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);

e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dal D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

<sup>(2)</sup> Il comma che recitava: "*Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli*



*amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).*" è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a) D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224.  
(3) Il comma che recitava: "*Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343.*" è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b) D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224.

**Art. 2344.**

**Mancato pagamento delle quote.**

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu

**Art. 2344.**

**Mancato pagamento delle quote.**

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono

**Art. 2344.**

**Mancato pagamento delle quote.**

- Si elimina il riferimento al "corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti" quale parametro per la determinazione del prezzo delle azioni rispetto a cui il socio non ha eseguito i pagamenti dovuti, da lasciare all'autonomia negoziale nonché in quanto non di facile interpretazione.

<p>pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2345.</b> <b>Prestazioni accessorie.</b></p> <p>Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.</p> <p>Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.</p> <p>Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.</p>	<p>essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto .</p>	
--	---	--

**Sezione V**  
**Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>DRAFT DI PROPOSTA</b>	<b>COMMENTI</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2346.</b> <b>Emissione delle azioni.</b></p> <p>La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.</p> <p>Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.</p> <p>In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.</p> <p>A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.</p> <p>In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.</p> <p><i>Resta salva la possibilità che la società, a</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2346.</b> <b>Emissione delle azioni.</b></p> <p>Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.</p> <p>La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2346.</b> <b>Emissione delle azioni.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si riprende la vecchia formulazione ad eccezione del necessario riferimento alla possibilità di escludere l'emissione di titoli, alle leggi speciali e alle diverse tecniche di legittimazione e circolazione;</li> <li>- Il riferimento al valore nominale come frazione di capitale sociale è superfluo;</li> <li>- La mancata indicazione del valore nominale delle azioni non comporta benefici apprezzabili, pertanto, si propone l'eliminazione di tutte le disposizioni che vi fanno riferimento;</li> <li>- L'assegnazione non proporzionale delle azioni è di limitata applicabilità concreta e comunque, così come formulata, crea non poche difficoltà interpretative ed operative, soprattutto in sede di modifiche del capitale sociale;</li> <li>- I riferimenti agli strumenti finanziari saranno oggetto di specifica discussione, pertanto, vengono al momento eliminati.</li> </ul>

*seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.*

**Art. 2347.**

**Indivisibilità delle azioni.**

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

**Art. 2348.**

**Categorie di azioni.**

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto

**Art. 2348.**

**Categorie di azioni.**

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto

**Art. 2348.**

**Categorie di azioni.**

- Il riferimento ai limiti di legge e la precisazione circa l'uniformità dei diritti all'interno di ciascuna categoria risultano pleonastici, quindi se ne propone l'eliminazione;

concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

**Art. 2349.**

**Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro.**

Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

*L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.*

**Art. 2350.**

concerne la incidenza delle perdite.

**Art. 2349.**

**Azioni a favore dei prestatori di lavoro.**

Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

**Art. 2350.**

**Diritto agli utili e alla quota di liquidazione.**

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.

*Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.*

*Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.*

**Art. 2351.  
Diritto di voto.**

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne

**Diritto agli utili e alla quota di liquidazione.**

- Riteniamo che la discussione possa estendersi anche all'istituto delle azioni correlate, con particolare riferimento al tema della separazione del rischio di gestione e della contiguità funzionale con i patrimoni destinati; al momento però non siamo in grado di formulare una specifica proposta.

**Art. 2351.  
Diritto di voto.**

- Si ritiene che l'esclusione o la limitazione del diritto di voto debba trovare suo contrappeso causale nel privilegio patrimoniale;

- Si propone di mantenere la possibilità di emissione di azioni con diritto di voto plurimo, ma con alcuni correttivi idonei a limitarne il complessivo peso in assemblea; si offre il tema alla discussione.

**Art. 2351.  
Diritto di voto.**

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società senza diritto di voto o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne

<p>scaglionamenti. <sup>(1)</sup></p> <p><i>Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti. <sup>(1)</sup></i></p> <p><i>Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.</i></p> <p><i>(1) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 8-bis, <b><u>D.L. 24 giugno 2014, n. 91</u></b>, convertito, con modificazioni, dalla <b><u>L. 11 agosto 2014, n. 116</u></b>.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2352.</b></p> <p><b>Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni.</b></p> <p>Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.</p> <p>Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione,</p>	<p>scaglionamenti.</p> <p><i>Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti.</i></p>	
---	--	--

questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.

**Art. 2353.**



### **Azioni di godimento.**

Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

### **Art. 2354. Titoli azionari.**

I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente.

Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

I titoli azionari devono indicare:

- 1) la denominazione e la sede della società;
- 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
- 3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale;
- 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- 5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

### **Art. 2354. Titoli azionari.**

I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente.

Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

I titoli azionari devono indicare:

- 1) la denominazione e la sede della società;
- 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
- 3) il loro valore nominale, nonché l'ammontare del capitale sociale;
- 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- 5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la

<p>I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.</p> <p>Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.</p> <p>Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2355.</b> <b>Circolazione delle azioni.</b></p> <p>Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.</p> <p>Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle</p>	<p>sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.</p> <p>Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.</p> <p>Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.</p>	
---	--	--

leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.

Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.

**Art. 2355-bis.**

**Limiti alla circolazione delle azioni.**

Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che

**Art. 2355-bis.**

**Limiti alla circolazione delle azioni.**

In caso di azioni nominative e di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento o può vietarlo per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dalla delibera di aumento di capitale, limitatamente alle azioni di nuova emissione.

Non è ammessa la clausola di mero gradimento che non consenta comunque al socio di liquidare l'investimento a parità di condizioni.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

**Art. 2355-bis.**

**Limiti alla circolazione delle azioni.**

- Si pone il problema del rinnovo del divieto che, essendo illimitato, potrebbe bloccare del tutto la circolazione dei titoli, snaturando l'essenza della s.p.a.; si propone, pertanto, di limitarne l'ambito applicativo alle sole azioni di nuova emissione;

- La Riforma ha implicitamente abrogato l'art. 22 della L. 281/1985, che prevedeva l'inefficacia delle clausole di mero gradimento, con questa formulazione però la norma trova incerta applicazione; si propone, quindi, di modificarla mantenendone l'utilità;

- Fermo restando che ovviamente le vicende nei fatti potrebbero svolgersi in modo diverso rispetto alle prospettazioni giuridiche, forse sarebbe preferibile eliminare del tutto l'istituto del mero gradimento che pone non pochi problemi; se ne elencano di seguito alcuni per aprire la discussione:

- dalla norma emerge l'obbligo per la

sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

#### **Art. 2356.**

#### **Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate.**

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del

società di indicare in statuto i correttivi, in mancanza dei quali la clausola sarebbe inefficace e l'azione liberamente circolabile;

- l'obbligo di acquisto è a carico della società, dei soci o di entrambi? è un obbligo perenne perché legato alle azioni o è personale?
- il gradimento è un diritto o è un dovere? è a carico dei soci che hanno l'obbligo di acquistare o inerisce alle azioni?
- a dispetto del tenore letterale della norma, si potrebbe estendere l'obbligo di acquisto e/o il gradimento a soggetti terzi (opinione avanzata in dottrina)?
- problema del corrispettivo: la quota di liquidazione calcolata per il recesso (*ex art. 2437 ter c.c.*) è assai svantaggiosa per alienante; non sarebbe preferibile un meccanismo analogo a quello della prelazione?

(In dottrina, di recente, è stata considerata ammissibile la previsione statutaria di acquisto a parità di condizioni, al maggior prezzo concordato dall'alienante con l'aspirante socio non gradito, vd. Ventrone).

trasferimento nel libro dei soci.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.

**Art. 2357.**

**Acquisto delle proprie azioni.**

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio *non può eccedere la quinta parte del capitale sociale*, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate. <sup>(1)</sup>

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli

**Art. 2357.**

**Acquisto delle proprie azioni.**

- Non sembra ragionevole escludere il limite all'acquisto di azioni proprie nelle s.p.a. chiuse.

amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

*(1)Il precedente coma che recitava: "Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate." è stato così sostituito dall'art. 7, comma 3 sexies, lett. a) del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5,, convertito con modificazioni nella L. 9 aprile 2009, n. 33.*

#### **Art. 2357-bis.**

##### **Casi speciali di acquisto delle proprie azioni.**

Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

- 1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- 2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
- 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
- 4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società,

sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni <sup>(1)</sup>.

*(1). Comma così sostituito dall'art. 7, comma 3 sexies, lett. b), del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 9 aprile 2009, n. 33.*

#### **Art. 2357-ter.**

##### **Disciplina delle proprie azioni.**

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma. <sup>(1)</sup>

Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.

*(<sup>1</sup>) Il comma che recitava: "Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea." è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224.*

#### **Art. 2357-quater.**

##### **Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni.**

Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, secondo comma, la società non può sottoscrivere azioni proprie.

Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio,



ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

**Art. 2358. (1)**

**Altre operazioni sulle proprie azioni.**

*La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, nè fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.*

*Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è*

**Art. 2358.**

**Altre operazioni sulle proprie azioni.**

- Riteniamo che la discussione possa estendersi anche a questo articolo, ma al momento non siamo in grado di formulare una proposta. Si ricorda, in particolare, l'istituto del *leveraged buy out*, che a seguito della Riforma, alle condizioni qui indicate, è stato espressamente reso lecito nel nostro ordinamento.

*depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.*

*In deroga all'articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-bis l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.*

*Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società.*

*L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato,*

*tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio.*

*La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.*

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis.

*(<sup>1</sup>) Articolo inserito dal D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142.*

#### **Art. 2359.**

##### **Società controllate e società collegate.**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del

primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

**Art. 2359-bis.**

**Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate.**

*La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.*

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.<sup>(1)</sup>

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e

**Art. 2359-bis.**

**Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate.**

La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357 e dall'assemblea della società controllante.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto

**Art. 2359-bis.**

**Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate.**

- Risulta opportuno e ragionevole prevedere l'approvazione anche da parte dell'assemblea della controllante.

mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

*(1) Il comma che recitava: "In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate." è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, **D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224.***

#### **Art. 2359-ter.**

##### **Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante.**

Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

**Art. 2359-quater.**

**Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante.**

Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357-bis.

Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter.

Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

**Art. 2359-quinquies.**

**Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante.**

La società controllata non può sottoscrivere

azioni o quote della società controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.

**Art. 2360.**

**Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni.**

È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

**Art. 2361.**

**Partecipazioni.**

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni

gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.		
--	--	--



**Sezione VI  
Dell'assemblea**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>DRAFT DI PROPOSTA</b>	<b>COMMENTI</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2364.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza.</b></p> <p>Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) approva il bilancio;</li><li>2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;</li><li>3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;</li><li>4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</li><li>5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;</li><li>6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</li></ol> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2364.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Assemblea ordinaria.</b></p> <p>L'assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) approva il bilancio;</li><li>2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;</li><li>3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è previsto dallo statuto;</li><li>4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</li></ol> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2364 e 2364bis.</b></p> <p>-Si rinvia ad un'apposita sezione, sui sistemi alternativi di gestione e controllo, la disciplina delle competenze dell'assemblea nelle società con consiglio di sorveglianza (art. 2364-bis). Si elimina ogni riferimento, negli articoli successivi, a tali modelli alternativi.</p> <p>-Si reintroduce l'articolo previgente, mantenendo del testo attuale dell'art. 2362 la clausola che conferma la responsabilità degli amministratori per l'esecuzione delle delibere concernenti le materie sottoposte da questi all'assemblea.</p>

centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

**Art. 2364-bis.**

**Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza.**

Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

- 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
- 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- 4) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.

**Art. 2365.**

**Assemblea straordinaria.**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza

**Art. 2365.**

**Assemblea straordinaria.**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza

dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.

**Art. 2366.**

**Formalità per la convocazione.**

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova

dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.

**Art. 2366.**

**Formalità per la convocazione.**

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni

dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato .

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

**Art. 2367.**

**Convocazione su richiesta di soci.**

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di

prima dell'assemblea.

**Art. 2367.**

**Convocazione su richiesta di soci.**

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori, oppure in loro vece i sindaci, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

**Art. 2367.**

**Convocazione su richiesta di soci.**

-Si amplia la facoltà dei soci di minoranza di chiedere la convocazione dell'assemblea, facoltà sensibilmente ridimensionata dalla Riforma.

È, infatti, opportuno dare la possibilità alle minoranze di chiedere la convocazione non soltanto su argomenti che rientrano tra le deliberazioni che l'assemblea può assumere secondo la sua competenza, ma anche su questioni diverse, ai fini di verificare la gestione e formulare pareri non vincolanti.

controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Art. 2368.**

#### **Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto

di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

**Art. 2369.  
Seconda convocazione e  
convocazioni successive.**

Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato

**Art. 2369.  
Convocazione.**

Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, le maggioranze di cui all'articolo 2368. Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.

Se lo statuto prevede la seconda convocazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del

**Art. 2369.  
Convocazione.**

- Per ragioni di efficienza, e conformemente a quanto disposto in tema di società quotate, si pone come regola generale l'unica convocazione, salva la possibilità che lo statuto preveda due convocazioni.

nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla

bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria è costituita, anche nella seconda convocazione, con il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.

seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

**Art. 2370.**

**Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto.**

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto

**Art. 2370.**

**Diritto d'intervento all'assemblea esercizio del voto.**

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti. Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto

**Art. 2370.**

**Diritto d'intervento all'assemblea esercizio del voto.**

-Si sostituisce “*coloro cui spetta il diritto di voto*” con “*azionisti*”, come nella disciplina previgente, dal momento che solo un implicito riferimento agli strumentisti con diritto di voto ovvero ai titolari di azioni di godimento può giustificare la formula attuale. Tuttavia, poiché nei successivi articoli continua a farsi riferimento alla partecipazione al capitale come presupposto dell'intervento, dunque ai soli azionisti, il dispositivo letterale appare inadeguato.



all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

**Art. 2371.**

**Presidenza dell'assemblea.**

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

**Art. 2372.**

**Rappresentanza nell'assemblea.**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di

girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentativi diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2359.

**Art. 2373.  
Conflitto d'interessi.**

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

**Art. 2374.  
Rinvio dell'assemblea.**

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

**Art. 2373.  
Conflitto d'interessi.**

Il socio che in una deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società deve darne notizia in assemblea e deve astenersi dall'esercitare il diritto di voto.

In caso di inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

**Art. 2373.  
Conflitto d'interessi.**

- Si reintroduce l'obbligo di astensione del socio portatore di un interesse in conflitto con quello della società, secondo la disciplina previgente.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

**Art. 2375.**

**Verbale delle deliberazioni dell'assemblea.**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

**Art. 2376.**

**Assemblee speciali.**

Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali.

**Art. 2377.**

**Annulabilità delle deliberazioni.**

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo

**Art. 2377.**

**Annulabilità delle deliberazioni.**

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

La deliberazione non è impugnabile se approvata con le maggioranze richieste nonostante vi abbiano concorso non legittimati. L'impugnazione va proposta nel termine di novanta giorni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può

**Art. 2377.**

**Annulabilità delle deliberazioni.**

- La c.d. "prova di resistenza" viene riformulata con un'unica locuzione, che fa riferimento sia alla partecipazione sia al voto di soggetti non legittimati. In entrambi i casi, infatti, si giunge all'annulabilità della delibera dal momento che anche il vizio di costituzione si risolve in una delibera invalida. Se non ci fosse delibera, non ci sarebbe invalidità.

- I termini per impugnare devono decorrere dal giorno della iscrizione, deposito o trascrizione della delibera: essendo infatti necessario che questa sia conoscibile perché possa essere impugnata, i termini non possono decorrere dalla data in cui la delibera è pronunciata, non coincidendo necessariamente con l'effettiva conoscibilità di essa.

<p>statuto.</p> <p>La deliberazione non può essere annullata:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;</li><li>2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;</li><li>3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.</li></ol> <p>L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.</p> <p>L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è</p>	<p>aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.</p> <p>Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.</p>	
---	---	--

sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.

Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

**Art. 2378.**

**Procedimento d'impugnazione.**

L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

Il socio o i soci oppositori devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della

causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci oppositori prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma dell'articolo 2377.

I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.



**Art. 2379.  
Nullità delle deliberazioni.**

Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impuginate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.

Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell'articolo 2377.

**Art. 2379.  
Nullità delle deliberazioni.**

Le deliberazioni sono nulle per oggetto impossibile o illecito. Le deliberazioni sono nulle quando le irregolarità integrano la mancanza della convocazione o del verbale.

Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell'articolo 2377.

**Art. 2379.  
Nullità delle deliberazioni.**

- In ossequio ai principi generali, sarebbe opportuno invertire l'ordine della disciplina di nullità e annullabilità.

- Si elimina ogni disposizione volta a limitare o escludere la rilevabilità della nullità: l'art. 2379bis, il terzo comma dell'art. 2379.

- In riferimento alla mancanza del verbale o della convocazione, si fanno salvi i soli casi di mera irregolarità (la cui definizione sarà evidentemente oggetto di interpretazione giurisprudenziale), mentre la mancanza di essi è causa di nullità.

- In virtù dei principi generali, si afferma l'imprescrittibilità dell'azione.

**Art. 2379-bis.  
Sanatoria della nullità.**

L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.

L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

**Art. 2379-ter.  
Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni.**

Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro

**Art. 2379-bis.  
Sanatoria della nullità.  
[Abrogato]**

<p>delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.</p> <p>Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.</p>		
---	--	--

**Sezione VI-bis  
Dell'amministrazione e del controllo**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>DRAFT DI PROPOSTA</b>	<b>COMMENTI</b>
<p style="text-align: center;"><b>§ 1 - Disposizioni generali.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2380.</b></p> <p><b>Sistemi di amministrazione e di controllo.</b></p> <p>Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.</p> <p>Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.</p> <p>Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2380.</b></p> <p><b>Sistemi di amministrazione e di controllo.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>[Abrogato]</b></p>          <p style="text-align: center;"><b>Art. 2409-octies</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sistema alternativo di gestione</b></p> <p>Lo statuto può articolare l'amministrazione nei consigli di sorveglianza e di gestione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2409-octies</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sistema alternativo di gestione</b></p> <p>- La norma risulterà collocata, con nuova numerazione, nella sezione relativa alle forme alternative di gestione.</p> <p>- Il sistema di amministrazione monistico, proposto dalla Riforma sul modello del sistema</p>

## **§ 2 - Degli amministratori**

### **Art. 2380-bis. Amministrazione della società.**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione

### **Art. 2380. Amministrazione della società.**

anglosassone, è molto embrionale nella disciplina ed ha trovato limitata applicazione. D'altro canto la disciplina tradizionale dell'amministrazione delle spa è talmente elastica da consentire lo stesso risultato che avrebbe giustificato l'introduzione del modello monistico.

- Il collegio sindacale sostituisce perfettamente il ruolo della società di revisione.

- La proposta di articolato mira a rendere elastica l'amministrazione, fermo restando il principio di autonomia delle parti, ma altresì fermo il dogma della gestione esclusiva del consiglio: "l'amministratore è l'organo necessario comunque per l'esecuzione delle delibere di cui si assume la responsabilità".

spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

**Art. 2381.**

**Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati.**

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.) Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443,

**Art. 2381.**

**Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati**

Il presidente svolge il ruolo di supervisione generale della corretta gestione della società.

Il consiglio di amministrazione se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, escluso il presidente

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

**Art. 2381.**

**Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati**

- Il testo riprende la Proposta delle Commissioni Riunite VI e X, del 6 aprile 2004, per la redazione di un testo unificato in materia di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari.

- L'art. 2381 preriforma è integrato con una premessa che prevede un rafforzamento del ruolo del presidente, il quale si fa portatore delle esigenze della vigilanza.

- Il modello di riferimento è quello inglese, in cui il presidente è organo continuo, dotato di un ufficio stabile, che ha il potere di rappresentare il consiglio nel suo complesso.

- Coerentemente con tale impostazione, si prevede al secondo comma che il consiglio non può delegare alcuna attribuzione al presidente. Tale esclusione garantisce che il presidente valuti realmente l'adeguatezza dell'informazione.

- Se si cumulassero le due funzioni di presidente e amministratore delegato in un unico soggetto non vi sarebbe alterità tra chi dà l'informazione e chi la valuta: mancherebbe lo stesso presupposto del controllo.

2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

#### **Art. 2382.**

##### **Cause di ineleggibilità e di decadenza.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **Art. 2383.**

##### **Nomina e revoca degli amministratori.**

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli

#### **Art. 2383.**

##### **Nomina e revoca degli amministratori.**

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli

- Il terzo e il quinto comma dell'attuale art. 2381 risultano sovrabbondanti, in quanto descrivono le normali dinamiche della delega di diritto comune.

- Il sesto comma non ha utilità nella prospettiva di reintrodurre l'obbligo di vigilanza (v. *infra* proposta nuovo art. 2392 c.c.)

#### **Art. 2383.**

##### **Nomina e revoca degli amministratori.**

- La modifica mira esclusivamente ad uniformare il dato letterale con l'espressione adoperata nell'articolo successivo, posto che in sostanza ha la stessa portata (il terzo ha negoziato "conoscendo").

2351, 2449 e 2450.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 2384.**

##### **Poteri di rappresentanza.**

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori

2351, 2449 e 2450.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.



che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

**Art. 2385.**

**Cessazione degli amministratori.**

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

**Art. 2386.**

**Sostituzione degli amministratori.**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così

nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 2387.**

#### **Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.**

Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società

#### **Art. 2387.**

#### **Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza**

- L'articolo non è stato abrogato in ossequio al criterio redazionale di preservare per quanto possibile la continuità del dato letterale.

- Tuttavia, nell'ottica di perseguire anche l'essenzialità del testo normativo, si segnala

di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.

Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.

**Art. 2388.**

**Validità delle deliberazioni del consiglio.**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

**Art. 2388.**

**Validità delle deliberazioni del consiglio.**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai sindaci e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Le delibere assunte su delega dell'assemblea possono essere impugnate dai soci ai sensi degli articoli 2377 e 2378.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

che la norma è sovrabbondante.

- Il diritto comune consente già ai soci di subordinare l'assunzione dell'incarico di amministratore al possesso di particolari requisiti.

**Art. 2388.**

**Validità delle deliberazioni del consiglio.**

- Si è eliminato il riferimento all'impugnabilità delle delibere del Cda per lesione dei "diritti" del socio.

- Se si incide sul diritto *utisocius*, la lesione deriva direttamente dall'atto esecutivo della società, e non dalla delibera, che resta atto meramente interno.

- La delibera del Cda non è invalida ma semplicemente inefficace per il socio, che non ha pertanto interesse ad impugnarla.

- Discorso a parte merita il caso di delibere assunte per delega dell'assemblea. Qui il socio ha interesse ad impugnare la delibera che si discosti sensibilmente da quanto previsto nella delega (ad es. aumento di capitale delegato dall'assemblea, con esclusione del diritto di opzione deliberata dal Cda).

- Nonostante il dato letterale degli articoli 2377 e 2378, è evidente che l'impugnazione spetta anche al socio assente, i soci non partecipano alle riunioni del Cda, o che abbia espresso voto favorevole alla delega, da cui poi il Cda si sia sostanzialmente discostato.

**Art. 2389.**  
**Compensi degli amministratori.**

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**Art. 2390.**  
**Divieto di concorrenza.**

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

<p align="center"><b>Art. 2391. Interessi degli amministratori.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 2391. Conflitto di interessi</b></p>	<p align="center"><b>Art. 2391. Conflitto di interessi</b></p>
<p>L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</p> <p>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.</p> <p>Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.</p> <p>L'amministratore risponde altresì dei danni che</p>	<p>L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. Se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</p> <p>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione</p> <p>In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione.</p> <p>Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti</p>	<p>- La norma è stata ripristinata nella versione anteriforma, con in aggiunta le precisazioni in tema di amministratore unico e amministratore delegato.</p> <p>- Per l'impugnazione delle delibere si applica in generale la disciplina di cui all'art. 2388c.c.</p>

siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

**Art. 2391-bis.  
Operazioni con parti correlate.**

Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

**Art. 2392.  
Responsabilità verso la società.**

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto. Essi

compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

**Art. 2391-bis.  
Operazioni con parti correlate.**

[Abrogato]

**Art. 2392.  
Responsabilità verso la società.**

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto

**Art. 2391-bis.  
Operazioni con parti correlate.**

- La norma è stata eliminata in quanto la fattispecie è assorbita nel conflitto d'interessi e, per il caso specifico, nel Testo unico sulle società quotate.

- Si ritiene anzi che una disciplina espressa potrebbe sortire l'effetto contrario di favorirne l'elusione.

**Art. 2392.  
Responsabilità verso la società.**

- La norma reintroduce l'obbligo di vigilanza in capo agli amministratori non delegati, abolito

sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

#### **Art. 2393.**

##### ***Azione sociale di responsabilità.***

*L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.*

*La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.*

*L'azione di responsabilità può anche essere*

costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

dalla Riforma, con l'obiettivo di evitare lo svuotamento del Cda attraverso l'uso eccessivo delle deleghe.

- Non si è invece modificato il testo con riferimento al parametro della diligenza. Si ritiene infatti che la Riforma non abbia fatto altro che esplicitare quanto già la giurisprudenza sosteneva in vigenza del codice preriforma.

- Il riferimento alla professionalità e alla natura dell'incarico è da intendersi come criterio di modulazione della responsabilità in capo a ciascun amministratore, che consenta di tener conto delle specifiche competenze e requisiti posseduti da ognuno.

#### **Art. 2393.**

##### ***Azione sociale di responsabilità.***

- Pur rivelando, soprattutto il 2393-bis difficoltà interpretative merita in via preliminare valutare se introdurre pienamente l'azione *derivative*, non solo limitandola ad un quorum.

- Le difficoltà interpretative principali riguardano i quorum (in particolare, la previsione di un quorum calcolato sui presenti in assemblea finisce per svuotare l'azione).

*promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.*

*L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.*

*La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.*

*La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.*

**Art. 2393-bis.**

***Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci.***

*L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto,*



*comunque non superiore al terzo.*

*Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.*

*La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.*

*I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.*

*In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.*

*I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.*

*Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.*

#### **Art. 2394.**

##### **Responsabilità verso i creditori sociali.**

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi

inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

**Art. 2394-bis.**

**Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.**

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.

**Art. 2395.**

**Azione individuale del socio e del terzo.**

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

**Art. 2396.**  
**Direttori generali.**

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.